

## Informativa alla Clientela

**OGGETTO: “Proroga dello Stato di emergenza per gli eventi meteo che hanno colpito il Piemonte nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019.”. Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2020 (G.U. n.322 del 30 dicembre 2020).**

Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 6 dicembre 2019, n. 620 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2019), “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola*”, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio del Comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. La citata Ordinanza prevede, all'art. 4 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **il diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate del finanziamento fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.**

Ai sensi delle recenti misure introdotte con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2020 (G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) il termine di sospensione del pagamento delle rate previsto dall'art. 4 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 6 dicembre 2019, n. 620 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2019) - ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - è prorogato di sei mesi, fino al **6 maggio 2021**.

**La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., nei nuovi termini introdotti, potrà essere avanzata alla Banca entro il 31 marzo 2021.**

**La richiesta di sospensione potrà riguardare:**

- 1) **la sola quota capitale**  
ovvero
- 2) **l’intera rata (quota interessi e quota capitale)**

**A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni**, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Mediocredito Centrale S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

**Qualora si scelga l’opzione 1):** gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

**Qualora si scelga l’opzione 2):** il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del mutuo se questa è inferiore a 1 anno.

La sospensione **non comporta:**

- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

\*\*\*

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [bdm-mcc@postacertificata.mcc.it](mailto:bdm-mcc@postacertificata.mcc.it), o ancora meglio all’indirizzo e-mail: [ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it](mailto:ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it) secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale S.p.A., Chief Financial Officer – Unità Organizzativa Operation, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all’indirizzo [ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it](mailto:ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it)

**Allegati:** - modulo di richiesta